



*Repubblica Italiana*

In Nome del Popolo Italiano

**Tribunale Ordinario di Chieti**

Sezione distaccata di Ortona

Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2018, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 278 /2016 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

tra

██████████ SRL ██████████ in persona del  
legale rappresentante pro-tempore

██████████ MAURIZIO (██████████  
██████████

██████████ MIRELLA ██████████  
██████████

██████████ SILVIA ██████████  
██████████

Rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ del Foro di Pescara

attori

e

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A. (C.F. e P. IVA 13614841008),  
con sede in Roma in via Nazionale n. 91, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e  
difesa dall'avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio del Foro di Chieti

convenuta

**Oggetto:** contratti bancari

**Conclusioni degli attori:** rimessione della causa in istruttoria, accertamento e dichiarazione dell'illegittimo addebito per costi non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari, rideterminazione del saldo del conto corrente, condanna della banca convenuta, in caso di chiusura del conto corrente prima della decisione, al pagamento delle somme illegittimamente addebitate, dichiarazione di decadenza, illegittimità, inefficacia delle garanzie personali prestate dagli attori persone fisiche



**Conclusioni della convenuta:** rigetto della domanda per infondatezza, e per prescrizione dell'azione di ripetizione per il periodo anteriore al 25.05.2006

### FATTO E DIRITTO

La [REDACTED] s.r.l., quale titolare del conto corrente n. 22800 aperto presso la filiale di Ortona della Nuova Carichieti s.p.a., ed i signori [REDACTED] Mirella, [REDACTED] Maurizio, [REDACTED] Silvia quali garanti della società, hanno convenuto in giudizio il predetto istituto di credito, sperando un'azione di accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente, di accertamento del saldo del conto corrente, della decadenza, illegittimità e inefficacia delle garanzie prestate, ed un'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.

Gli addebiti dovevano –a loro avviso- ritenersi illegittimi poiché erano avvenuti sulla scorta di clausole generiche (con riguardo agli interessi ultralegali), prive di causa (con riguardo alla commissione di massimo scoperto) ovvero in violazione del divieto di anatocismo, poiché usurari, o poiché riguardavano costi non pattuiti (relativamente ai giorni – valuta).

Tali illegittimi addebiti –a loro avviso- determinerebbero la decadenza, l'illegittimità o l'inefficacia delle garanzie personali prestate, e la [REDACTED] s.r.l. sarebbe creditrice della somma di € 89.874,26 (in caso di ritenuta non debenza degli interessi) o della somma di € 77.883,10 (in caso di ritenuta debenza degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b.), somme che hanno chiesto che l'istituto convenuto fosse condannato a versare alla [REDACTED] s.r.l. in caso di chiusura del conto corrente prima della definizione del giudizio.

La Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo:

- come il contratto di conto corrente contenesse la disciplina delle condizioni economiche del rapporto;
- come gli attori avessero omesso di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto comprovanti gli addebiti illegittimi;
- come gli addebiti operati oltre il limite del fido concesso avessero natura solutoria;
- come fosse ormai intervenuta la prescrizione del diritto alla restituzione di tutti gli addebiti effettuati fino al 25.05.2006 oltre il limite del fido concesso;
- come avesse dato pubblicità al suo adeguamento alle disposizioni della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 in tema di anatocismo;
- come le contestazioni relative alla mancata pattuizione della c.m.s. fossero tardive, essendo gli addebiti a tale titolo espressamente indicati nei vari estratti conto, che mai erano stati contestati dagli attori, e come fossero infondate le lamentele di questi ultimi, relativamente alla mancanza di causa della c.m.s.
- come nessuna pattuizione o applicazione di interessi usurari vi fosse stata.



Ha chiesto quindi il rigetto della domanda per infondatezza, e per prescrizione dell'azione di ripetizione per il periodo anteriore al 25.05.2006.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e mediante c.t.u. contabile, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2018, all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

A seguito dell'istruttoria svolta le doglianze di parte attrice sono risultate fondate soltanto in piccola parte.

Il contratto di conto corrente contiene una chiara ed espressa disciplina delle condizioni economiche del rapporto, in termini di interessi attivi, passivi, valute e spese.

Deve quindi essere escluso in maniera netta che la banca convenuta abbia effettuato addebiti ai danni della ██████████ s.r.l. in difetto di pattuizione scritta, e deve essere respinta la richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente in base al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b.

Anche le commissioni di massimo scoperto sono state contrattualmente disciplinate, sia per quanto riguarda l'aliquota da applicare che per quanto riguarda la relativa modalità di calcolo.

Il fatto che il c.t.u. abbia ritenuto di non potere accertare la correttezza degli addebiti effettuati dalla banca, a titolo di commissioni di massimo scoperto, a causa della mancanza di prova di affidamenti ulteriori rispetto a quello prodotto in atti e dell'importo di € 25.822,84, non è rilevante ai fini della decisione.

La società attrice, ove avesse inteso sostenere la tesi della illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo gravata dall'onere della prova, eventuali ulteriori e diversi contratti di affidamento.

Non avendo assolto tale onere, non può che escludersi che la banca abbia effettuato addebiti illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, essendo quest'ultima una mera ipotesi del tutto disancorata da qualsiasi elemento utilizzabile ai fini della decisione, elemento che, ove esistente, doveva essere prodotto da parte attrice in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.

Identiche considerazioni possono essere svolte con riferimento alla natura ripristinatoria ovvero solutoria delle rimesse: la banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse avvenute in epoca anteriore rispetto al 25.05.2006 (dato che l'atto di citazione le è stato notificato il 25.05.2016), ed aventi natura solutoria, ossia effettuate oltre il limite dell'affidamento concesso di € 25.822,84.

A fronte di detta eccezione la società attrice, gravata dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, avrebbe dovuto produrre ulteriori e diversi contratti di affidamento, se mai conclusi.

Gli attori si sono limitati, con la comparsa conclusionale, a sostenere che l'affidamento fosse di importo superiore, pari a £ 100.000.000, facendo riferimento al documento in atti, che tuttavia non costituisce affatto



un affidamento, bensì un contratto con cui alla società attrice è stato concesso un cd. *castelletto di sconto*, nettamente distinto dall'affidamento, non creando alcuna disponibilità in favore della ██████████ s.r.l., ma indicando, assai più semplicemente, una somma limite entro la quale la banca si è obbligata a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che le sarebbero state presentate per lo sconto.

Né parte attrice ha fornito alcuna prova di eventuali affidamenti concessile in via di fatto, soltanto affermati, peraltro soltanto con la comparsa conclusionale, e che comunque non sarebbero stati rilevanti, dovendo necessariamente ogni contratto bancario rivestire la forma scritta *ad substantiam*.

Correttamente, dunque, il c.t.u. ha, nel corso delle integrazioni alla sua relazione, ricalcolato il saldo del conto corrente tenendo conto dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse di natura solutoria avvenute in epoca anteriore al 25.05.2006.

Gli accertamenti condotti dal c.t.u. consentono di escludere nettamente anche che –nel corso del rapporto di conto corrente- siano stati mai pattuiti o applicati interessi usurari.

Non possono condividersi le considerazioni in proposito rese dal difensore degli attori nella comparsa conclusionale: i calcoli del c.t.u. appaiono corretti, ed il fatto che egli alla pagina 5 del suo elaborato abbia parlato di "esclusione" della commissione piuttosto che di "inclusione" della stessa nel calcolo del t.e.g. appare in primo luogo un piuttosto evidente errore materiale e non metodologico, avendo l'ausiliario fatto espresso richiamo a n. 2 pronunce della S.C. (Cass. Sez I Civ., sentenza n. 12965 del 22.06.2016; Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 22270 del 03.11.2016) con cui è stato stabilito che ai fini del calcolo del t.e.g. deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto soltanto a partire dal 01.01.2010.

In secondo luogo la circostanza è manifestamente irrilevante, avendo il c.t.u. formulato anche altra ipotesi di calcolo, con cui ha individuato il t.e.g. tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto anche per il periodo precedente al 01.01.2010, parimenti escludendo qualsiasi applicazione di interessi usurari.

Deve quindi essere respinta anche l'ulteriore domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in base a quanto previsto dall'art. 1815 comma 2 c.c.

Sono risultate fondate, invece, le doglianze relative all'applicazione di interessi anatocistici.

Nel contratto è infatti prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale per gli interessi attivi, ed è documentato anche che la banca si è adeguata al contenuto della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000.

Tuttavia ritiene il giudice corretto epurare il conto corrente da tutti gli addebiti per interessi anatocistici, anche se effettuati successivamente al 30.06.2000, non essendo stata documentata dalla convenuta l'approvazione per iscritto da parte della correntista ██████████ s.r.l. delle nuove modalità di capitalizzazione degli interessi, approvazione necessaria in considerazione del carattere peggiorativo (per la società correntista) della modifica delle disposizioni in tema di capitalizzazione degli interessi, non essendo



quest'ultima, in epoca precedente, affatto consentita (art. 7 comma 3 delibera C.I.C.R. del 09.02.2000).

Tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie effettuate fino al 25.05.2006, e degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, il c.t.u. ha quindi rideterminato il saldo del rapporto di c/c in € 42.857,62, a debito della ██████████ s.r.l.

Deve essere nettamente respinta, infine, l'ulteriore domanda con cui gli attori-persone fisiche hanno chiesto dichiararsi la decadenza, l'illegittimità e l'inefficacia delle garanzie personali prestate, non avendo parte attrice neanche indicato le ragioni della dedotta decadenza, illegittimità o inefficacia, ed essendo pertanto la domanda manifestamente priva di titolo.

La parziale soccombenza della banca convenuta, con esclusivo riguardo all'addebito di interessi anatocistici, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4. Le restanti spese vengono liquidate individuando il valore della controversia nell'importo pari al saldo del conto corrente (così come ricostruito dal c.t.u.), e tenendo conto dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. 55/2014, ridotti di 1/4 per la predetta compensazione, con riguardo alle fasi di studio (€ 1.215,00), introduttiva (€ 860,25), istruttoria (€ 1.290,00), decisionale (€ 2.075,25).

Per le medesime ragioni le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico degli attori nella misura di 3/4 ed a carico della convenuta nella misura di 1/4

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ s.r.l., ██████████ Maurizio, ██████████ Mirella, ██████████ Silvia, nei confronti della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., con atto di citazione notificato in data 25.05.2016, così decide:

- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti di natura solutoria avvenuti sul conto corrente n. 22800 in epoca anteriore al 25.05.2006;
- accerta e dichiara l'illegittimo addebito di interessi anatocistici sul conto corrente n. 22800, per il periodo successivo al 25.05.2006;
- ridetermina il saldo del conto corrente sopra detto in € 42.857,62 a debito per la ██████████ s.r.l.;
- respinge tutte le altre domande di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere 3/4 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in € 5.440,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante 1/4 delle spese di lite sostenute dalla convenuta;
- pone le spese della c.t.u. in via definitiva a carico degli attori nella misura di 3/4 ed a carico della



convenuta nella misura di 1/4.

Ortona, 20/06/2018

Il giudice  
Dr. Marcello Cozzolino

